

Principi affermati dalla sentenza TAR Veneto 146 del 2008

1. In via generale, un provvedimento emanato da un ente locale, sia esso Regione o Comune, non può modificare la normativa nazionale in tema di esecuzione del contratto di trasporto o di spedizione, che fa parte dell'ordinamento civile di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lett. 1), ed è quindi oggetto di esclusiva legislazione statale; il contratto deve essere eseguito dal contraente, che nella specie è il corriere.
2. In particolare, con riguardo specifico ai servizi postali, il titolare dell'autorizzazione a volgere un servizio postale non può essere sostituito da un terzo soggetto estraneo al rapporto con il mittente grazie ad un provvedimento amministrativo in contrasto con la normativa nazionale che disciplina il servizio come responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato (dice il TAR *“Non potrebbe tollerarsi, dunque, un’ingerenza nell’esecuzione di siffatto servizio -che, nella specie, viene reso dai corrieri-espresso-, da parte di un soggetto terzo per realizzarne soltanto un segmento o una tranche (primo o ultimo tratto, come si è detto)”*).
3. *“I Comuni debbono comunque consentire ai fornitori di servizi postali (nella fattispecie: corrieri-espresso) lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa sopra richiamata, senza la previsione di ingerenza di soggetti terzi”*.
4. La norma nazionale che attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il traffico urbano può consentire al massimo che essi *“A tutto dire ... pretendano che detti fornitori di servizi postali si avvalgano, per l’accesso in determinate zone del territorio comunale, di veicoli a ridotto impatto ambientale, laddove una simile iniziativa venisse assunta, coerentemente, nei riguardi di tutti i soggetti pubblici presenti od operanti nel territorio comunale*.
5. L’eventuale autorizzazione conseguita da un Comune a svolgere servizio postale di corriere espresso sembra incompatibile con la ristrettezza del territorio comunale dove lo stesso dovrebbe svolgersi.
6. Il Comune non ha la qualifica di agente regolamentato della sicurezza e non può quindi trattare le spedizioni nella fase di raccolta, dato che già in questa fase vengono applicate le prime disposizioni a tutela della sicurezza dei voli e che i dipendenti dell’agente regolamentato sono appositamente istruiti per effettuare le relative operazioni, mentre non lo sono i dipendenti della società controllata dal Comune.

Nota: Le parti in corsivo sono riproduzioni letterali di passi della motivazione della sentenza. Le parti in carattere normale sono sintesi di passaggi della motivazione della sentenza del TAR.